ALLEGATO "B"
AL N. 1275 DI RACCOLTA
AL N. 1627 DI REPERTORIO

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs 117 del 3.7.2017 o Codice del Terzo settore, l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ETS", simbolicamente rappresentata con un logo raffigurante un trifoglio verde, con occhi e bocca stilizzati sulle tre foglioline in atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta "Nel sorriso di Valeria Ets". L' associazione userà nella denominazione e in ogni segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets".

L'Associazione verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore o RUNTS. Gli estremi di iscrizione al RUNTS saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE e DURATA

L'associazione ha sede legale in San Miniato. Il cambio della sede nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo. Potranno essere aperte sedi secondarie o operative sia in Italia che all'estero.

La sua durata è illimitata. Può essere sciolta come descritto al successivo art. 17.

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo principale dell'associazione è l'esercizio di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 a beneficio di bambini e/o giovani svantaggiati in qualsiasi parte del mondo, ed in particolare;

- attività di beneficenza con contributi in danaro o in beni e servizi,
- sostegno a distanza,
- aiuti e premi allo studio o alla formazione in campo culturale e sportivo,
- aiuti per altre emergenze umanitarie e sociali.

Potrà svolgere anche altre attività, secondarie e strumentali a quella principale.

Le attività da svolgere saranno individuate dal Consiglio direttivo, con l'approvazione dell'assemblea e potranno essere realizzate sia direttamente sia attraverso altre istituzioni che operano nel settore.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione può organizzare o partecipare a eventi e manifestazioni pubbliche o private. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione non persegue scopi di lucro. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra i soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali o al di fuori degli scopi istituzionali, né durante la vita

dell'associazione né al suo scioglimento.
La documentazione e l'attività dell'Associazione è resa pubblica e accessibile attraverso il proprio sito web; per particolari documenti il Consiglio direttivo potrà prevederne l'accesso tramite registrazione.

ART. 4 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che accettano le disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Possono essere ammessi anche soci minori di età, su richiesta dei genitori o altri esercenti la potestà e sotto la propria responsabilità, ma senza diritto di voto attivo e passivo fino alla maggiore età; non versano quote sociali; la loro iscrizione non incide sui quorum necessari per le assemblee.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale si dovranno specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 30/06/2003 N.196 e successive modifiche tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego di ammissione va motivato. All'atto dell'ammissione il socio versa la quota sociale annuale fissata dal Consiglio direttivo; il socio s'impegna, altresì, a versare una quota nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per le spese di gestione.
Qualora la domanda non venga respinta nei due mesi dalla richiesta, la stessa si intende accolta e il socio acquista diritti e doveri col pagamento della quota sociale, restando salve le prerogative del Consiglio direttivo.
Il socio è tenuto al pagamento del rinnovo annuale delle quote stabilite, da versare prima dell'assemblea che approva il bilancio o comunque prima dell'evento, se precedente, che attribuisce l'esercizio di un diritto oppure entro l'anno solare, con i limiti che ne derivano per l'esercizio dei diritti.
La quota associativa è intrasmissibile.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo rimborso spese, autorizzate dal presidente e documentate, quando superiori a Euro trenta mensili o a quanto stabilito annualmente dal consiglio direttivo. Per lo svolgimento di attività di volontariato, non occasionale, saranno previste forme di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Tutte le altre persone che contribuiranno, sotto qualsiasi forma, al perseguimento degli scopi sociali saranno considerati: "Sostenitori" dell'Associazione e iscritti in un apposito elenco.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, e gli altri promotori che, impossibilitati a parteciparvi, sono iscritti nella prima riunione del Comitato direttivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, stabilita inizialmente in euro 100,00, ed a contribuire alle spese di gestione con il pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; non godono di maggiori diritti. La qualità di socio fondatore non si perde, se ne possono perdere i diritti in caso di recesso, esclusione o mancato rinnovo della quota sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote dovute; hanno gli stessi obblighi contributivi dei soci fondatori; sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale al momento dell'iscrizione nel libro soci, stabilita inizialmente in euro 20,00, ed al pagamento della quota annuale che sarà deliberata dal Consiglio direttivo.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione (fondatori, ordinari) hanno diritto di partecipare alle assemblee, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi con la riserva prevista per il Collegio dei probiviri. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ART.6 - DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto.

ART.7 - RECESSO-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Può ripresentare domanda di iscrizione non prima di tre anni dal recesso volon-

tario.
Il mancato pagamento delle quote annuali comporta recesso automatico; i soci possono riacquistare i diritti col versamento delle quote pregresse.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile; fino a tale ratifica il socio conserva i diritti e doveri esercitabili.
I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente
- il Collegio dei probiviri
- l'organo di controllo e revisione, quando previsto.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito e durano tre anni ad eccezione della prima nomina per la quale restano in carica un anno fino all'assemblea che approva il bilancio del 2008.
I soci in carica sono rieleggibili.
Le nuove candidature devono essere proposte o presentate, senza specifiche formalità, al consiglio direttivo, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione, entro il 28/29 Febbraio dell'anno del rinnovo, per la successiva assemblea annuale.
Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi governativi o istituzionali a livello nazionale e locale nonché altri incarichi che potranno essere individuati dal Collegio dei probiviri. Agli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile sul conflitto di interessi.

ART.9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci costituita da tutti i soci è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare tramite messaggio di posta elettronica agli associati, almeno 12 giorni prima di quello fissato per l'adunanza:
- avviso affisso nei locali della sede legale e pubblicato nel sito web almeno 12 giorni prima; tale forma costituisce convo-

cazione ufficiale.
L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando lo richieda almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Ogni socio, di qualunque categoria, ha diritto di esprimere un solo voto e può ricevere non più di due deleghe in rappresentanza di altrettanti soci. Gli amministratori non possono dare e ricevere deleghe; non possono votare per l'approvazione del bilancio.
Ai sensi dell'art.24 del Codice del Terzo settore si potrà prevedere la partecipazione e il voto per corrispondenza o posta elettronica o altri mezzi telematici purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o dal presidente stesso o da altro incaricato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario o altro estensore, trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea ordinaria
a) elegge e revoca il Presidente
b) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
c) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri;
d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
e) approva il bilancio consuntivo o rendiconto e il preventivo di spesa annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) approva l'importo della quota sociale annuale e quello per le spese di gestione;
g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
h) approva il programma annuale dell'associazione;
i) ratifica l'apertura di nuove sedi;
l) elegge l'organo di controllo e revisione quando obbligatorio per legge.
m) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali.
n) elegge, quando proposto dal Consiglio direttivo, un presidente onorario.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione o della metà dei soci in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci in entrambe le convocazioni.

ART.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da sei a dieci membri, che dovranno essere iscritti al RUNTS entro trenta giorni dalla nomina.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso, a mezzo posta elettronica o fax almeno due giorni prima.
Il Consiglio direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo o resoconto e il preventivo di spesa annuale.
4. ammette i nuovi soci. Può riammettere soci receduti che ne facciano richiesta scritta non prima di tre anni dal recesso volontario. Stabilisce l'importo delle quote sociali annuali e dell'eventuale quota per le spese di gestione, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
6. Può proporre all'assemblea la nomina, tra i soci con requisiti dei probiviri, di un presidente onorario senza poteri specifici ma con funzioni di rappresentanza o altre funzioni delegate dal presidente in carica. E' collocato di diritto nel Collegio dei probiviri, quale membro aggiunto.
7. delibera l'apertura di nuove sedi secondarie o operative, che saranno ratificate nella prima assemblea utile, nominandovi i responsabili e indicando le competenze, le spese di gestione e organizzative comprese eventuali coperture assicurative.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'as-

semblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere/segretario, (tutti eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti o anche la metà di essi se vi partecipa il presidente. Le delibere devono avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.
In caso di decadenza, dimissioni o recesso di membri del consiglio direttivo il consiglio stesso potrà funzionare fino alla scadenza se permane almeno la metà di essi. Se il componente ricopre una carica, ne viene eletto un altro in sostituzione. In caso di decadenza del presidente o di oltre la metà del consiglio viene convocata entro due mesi l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e/o nuovo consiglio direttivo, salvo che succeda nell'ultimo semestre di mandato, in tal caso si rinvia all'assemblea annuale e la gestione ordinaria viene affidata, nell'ordine, al presidente, vice presidente, tesoriere/segretario, componente più anziano.

ART.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali, in accordo col tesoriere.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente e, in mancanza, dal tesoriere/segretario o infine dal consigliere più anziano.
Può essere revocato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

ART.12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto di tre soci eletti dall'assemblea tra i soci fondatori o soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione continuativa. Ne fa parte anche il presidente onorario, quando eletto. Al suo interno viene eletto il presidente con funzioni anche di segretario. La nomina del presidente può essere verbalizzata nella riunione del consiglio direttivo.
E' l'organo interno di consulenza sulle norme statutarie e sulle proposte di modifiche.
Allo stesso è devoluta la risoluzione di eventuali contrasti interpretativi sullo statuto. Le risoluzioni sui contrasti, richieste per iscritto, anche per mezzo di posta elettronica, da uno o più soci, sono decise a maggioranza dei suoi componenti e sono comunicate al Consiglio direttivo che le rende immediatamente applicabili a meno che non ritenga opportuno portarle all'esame dell'Assemblea. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Propone all'Assemblea la nomina dell'Organo di controllo,

quando previsto.
Può presentare o esporre all'assemblea annuale una relazione sulle criticità interpretative delle norme statutarie e indicarne le soluzioni o eventuali modifiche. Individua eventuali incompatibilità con l'assunzione di cariche sociali.
Per quanto compatibili valgono le norme sul consiglio direttivo anche in caso di decadenze o dimissioni.

ART.13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Quando obbligatorio per legge l'assemblea nomina un organo di controllo, su proposta del Collegio dei probiviri, composto da uno a tre membri con funzioni di controllo sull'osservanza della legge, dello statuto e della corretta amministrazione.
In caso di superamento dei limiti previsti all'art.31 del Codice del Terzo settore, avrà anche la funzione di organo di revisione e i suoi componenti dovranno essere tutti revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

ART.14 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote sociali versate all'atto dell'ammissione;
- dalle quote versate dai soci nella misura eventualmente decisa ogni anno dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea, per le spese di gestione;
- dalla quota del cinque per mille delle imposte personali;
- dai contributi di enti pubblici e privati o anche di privati sostenitori finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali, raccolti direttamente e tramite l'istituzione di cc/cc intestati all'associazione; il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto, con l'eventuale regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART.15 - BILANCIO E LIBRI SOCIALI

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, in conformità al disposto dell'art. 13 D.Lgs 117/2017 approvati dall'assemblea e depositati al RUNTS, quando diverrà operativo.
Il bilancio di esercizio o rendiconto e il preventivo di spesa sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo o rendiconto e il preventivo di spesa

sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea; possono essere consultati da ogni associato.

L'associazione tiene i libri obbligatori per legge. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART.16 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile secondo quanto previsto all'art.9. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con lo scopo sociale, con il regolamento interno eventualmente approvato e con il Codice del Terzo settore.

ART.17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni ed enti del terzo settore con analoghe finalità di utilità sociale sentiti l'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e/o eventuali altri organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - DISPOSIZONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.